



**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA**  
**GUARDIA DI FINANZA E L'IVASS**

La **Guardia di finanza** (di seguito anche "Corpo"), rappresentata dal Comandante Generale, Gen. C.A. Andrea De Gennaro

e

l'**Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni** (di seguito "IVASS"), rappresentata dal Presidente, dott. Luigi Federico Signorini;

di seguito denominati congiuntamente le "Parti"

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78*", e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della guardia di finanza*";

**VISTO** l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";

**VISTO** l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE*", e, in particolare, l'articolo 2-ter;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il "*Codice delle assicurazioni private*" (CAP), e, in particolare, l'articolo 10, commi 1, 5 e 6, e l'articolo 307;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*", e, in particolare, l'articolo 20, comma 1, e l'articolo 22, comma 1;

**VISTO** il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "*Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c), l'articolo 7, comma 1, l'articolo 9, commi 1, 2, lett. e) ed f), e 4, lettera a-bis, e l'articolo 12, commi 1, 1-bis e 8;



**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

**VISTO** il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente *“Regolamento a norma dell’articolo 57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*, e, in particolare, l’articolo 13, comma 1;

**VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*, e, in particolare, l’articolo 47;

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

**VISTO** il *“Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Guardia di finanza e l’ISVAP”* stipulato in data 25 settembre 2006 in sostituzione di quello sottoscritto in data 8 marzo 2001;

**VISTA** la *“Convenzione tra l’ISVAP e la Guardia di finanza”* sottoscritta in data 4 luglio 2007;

**CONSIDERATO** che la violazione delle norme che regolano il settore assicurativo, finalizzate all’adeguata tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, attraverso la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché la trasparenza e correttezza nei confronti della clientela, e alla stabilità del sistema e dei mercati finanziari, oltre a produrre effetti pregiudizievoli per gli interessi dell’utenza e degli operatori del settore, può arrecare pregiudizio all’intero sistema economico nazionale;

**CONSIDERATO** che il corretto svolgimento dell’attività assicurativa e di distribuzione assicurativa, la tempestività e l’efficacia della vigilanza informativa e ispettiva, nonché l’incisività dell’attività di prevenzione e di repressione delle violazioni della normativa



sull'esercizio dell'attività assicurativa e di distribuzione assicurativa possono essere efficacemente garantiti attraverso un rafforzamento della collaborazione e del coordinamento tra la Guardia di finanza e l'IVASS;

**RITENUTO** opportuno, sulla base della fattiva e positiva esperienza pregressa e dell'intervenuta evoluzione del quadro normativo di riferimento, fissare nuovi criteri e modalità di collaborazione tra la Guardia di finanza e l'IVASS, volti ad agevolare il proficuo svolgimento delle rispettive attività istituzionali;

**RILEVATA** la necessità di procedere alla stipula di un nuovo "*Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Guardia di finanza e l'IVASS*", in sostituzione di quello sottoscritto in data 25 settembre 2006 e della convenzione siglata in data 4 luglio 2007;

**CONCORDANO** di regolare, coordinare e sviluppare la collaborazione secondo quanto indicato in premessa e nei termini seguenti:

## Articolo 1

### (Principi generali)

1. La Guardia di finanza e l'IVASS si prestano reciproca collaborazione, in base alle rispettive competenze istituzionali, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle attività svolte.
2. A tal fine, il presente protocollo trova applicazione in relazione ai seguenti ambiti di competenza:
  - a) vigilanza in materia assicurativa, di distribuzione assicurativa anche in un'ottica di stabilità del sistema dei mercati finanziari;
  - b) accertamento delle violazioni della normativa sull'esercizio dell'attività assicurativa e di distribuzione assicurativa;
  - c) vigilanza in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
3. La collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Parti si esplica in ogni caso nel rispetto del vincolo del segreto d'ufficio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2005 e all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007, salvo i casi di deroga previsti dalla legge.
4. In ogni caso, la Guardia di finanza non può scambiare informazioni che riguardano elementi acquisiti nel corso di attività di polizia giudiziaria coperti dal segreto e per i quali il Pubblico Ministero non abbia preventivamente concesso il proprio nulla osta.



## **Articolo 2**

### **(Scambio di informazioni)**

1. L'IVASS e la Guardia di finanza collaborano per realizzare uno scambio di dati e notizie utili a rendere efficace il perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali, anche attraverso l'avvio di congiunte analisi di rischio settoriali, per ambiti territoriali o tipologia di operatori.
2. Le Parti, inoltre, cooperano per realizzare un interscambio di dati e di notizie utili al contrasto dei fenomeni illeciti rientranti nell'ambito di collaborazione ivi compresi quelli che si realizzano attraverso il canale internet.
3. La Guardia di finanza, su richiesta dell'IVASS, collabora nell'acquisizione e nell'elaborazione di dati, notizie e informazioni utili per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. Sottopone, inoltre, all'IVASS ogni elemento, acquisito nell'esercizio dell'attività istituzionale, che ritenga rilevante ai fini dell'applicazione della normativa nelle materie di cui all'articolo 1, comma 2.
4. L'IVASS, su richiesta della Guardia di finanza, fornisce informazioni, nel rispetto del vincolo del segreto d'ufficio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2005 ovvero segnala al Corpo, in attuazione dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, fatti di possibile rilevanza fiscale di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Per quanto riguarda la vigilanza in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo, lo scambio avviene, ai sensi dell'articolo 12, commi 1-*bis* e 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007, nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 2 del medesimo decreto. A tal fine, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza, nel rispetto delle competenze attribuite alle Parti dal citato decreto, trasmette all'IVASS una richiesta di informazioni motivata in relazione alle predette finalità.

## **Articolo 3**

### **(Procedure di collaborazione)**

1. La Guardia di finanza collabora con l'IVASS, su richiesta di quest'ultimo, nell'esercizio dei poteri di vigilanza ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 262 del 2005 e degli articoli 307 e 6 del decreto legislativo n. 209 del 2005.
2. L'IVASS trasmette al Nucleo Speciale Polizia Valutaria una specifica richiesta in relazione alle questioni per le quali ritenga di avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, con particolare riferimento all'eventuale svolgimento di attività di acquisizione documentale, esplicitando i dati e le informazioni che si intendono acquisire e, all'occorrenza, particolari caratteristiche dell'attività richiesta.



3. L'IVASS fornisce al Nucleo Speciale Polizia Valutaria un riscontro generale, a conclusione dell'*iter* procedimentale, sugli esiti delle attività oggetto di collaborazione e nel rispetto del segreto d'ufficio di cui all'articolo 10, commi 1, 5 e 6, del decreto legislativo n. 209 del 2005.
4. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'espletamento dell'attività di collaborazione sono coperti dal segreto d'ufficio. Degli esiti degli accertamenti compiuti la Guardia di finanza riferisce esclusivamente all'IVASS, alla quale fornisce circostanziata notizia dei fatti e delle situazioni emerse nel corso dell'attività, rimettendo la pertinente documentazione acquisita.
5. Nei casi di accertamento di fattispecie di potenziale rilievo penale, fermi restando gli adempimenti previsti dal codice di procedura penale, i Reparti della Guardia di finanza, nell'informativa da inviare alla competente Autorità giudiziaria, pongono in evidenza che l'attività di servizio viene svolta in applicazione del presente protocollo. In siffatta ipotesi, eventuali elementi di aggiornamento concernenti la collaborazione possono essere scambiati solo previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria, che viene immediatamente richiesto ponendo parimenti in evidenza che tali elementi di aggiornamento sono collegati alla pregressa attività di servizio svolta in applicazione del presente protocollo.

#### **Articolo 4**

##### **(Ispezioni della Guardia di finanza previa intesa con l'IVASS)**

1. Con riferimento agli accertamenti mirati al rispetto della disciplina di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nei confronti dei soggetti vigilati dall'IVASS di cui all'articolo 9, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo n. 231 del 2007, le Parti stabiliscono forme di coordinamento operativo per la pianificazione delle ispezioni, anche attraverso l'organizzazione di incontri da svolgere con cadenza annuale.
2. L'IVASS, in qualità di Autorità di Vigilanza di settore, fornisce supporto metodologico alla Guardia di finanza al fine di migliorare i processi di analisi e valutazione del profilo di rischio degli intermediari vigilati dal medesimo Istituto.
3. Al fine di garantire economicità, efficienza e maggiore incisività nell'attività di vigilanza di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti vigilati, l'IVASS fornisce, con cadenza periodica, informazioni al Nucleo Speciale Polizia Valutaria circa le principali iniziative correttive assunte per superare le debolezze nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio evidenziate nei verbali di constatazione redatti dai Reparti del Corpo in esito agli accertamenti effettuati.



## **Articolo 5**

### **(Coordinamento delle attività di collaborazione)**

1. I referenti per gli aspetti programmatici dell'IVASS e della Guardia di finanza indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera a) individuano le linee strategiche dell'attività di collaborazione, verificandone periodicamente l'andamento.
2. Per la verifica delle modalità operative attinenti agli ambiti di collaborazione disciplinata dal presente protocollo i referenti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera b) svolgono incontri periodici, all'occorrenza ovvero con cadenza almeno annuale.

## **Articolo 6**

### **(Profili didattici e formativi)**

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, l'IVASS e la Guardia di finanza possono concordare lo svolgimento di studi e ricerche su specifiche tematiche rilevanti nell'ambito della rispettiva attività istituzionale o la partecipazione, con oneri a proprio carico, di propri rappresentanti a corsi di reciproco interesse indetti dalle Parti stesse, nell'ambito dei Piani di formazione approvati in base ai rispettivi ordinamenti.
2. Il confronto sistematico e l'interazione dei reciproci osservatori istituzionali sono finalizzati alla realizzazione di programmi di collaborazione interdisciplinare nell'ambito della ricerca e della formazione, volti allo studio dei fenomeni economico-finanziari, all'approfondimento giuridico e alla produzione normativa e alla valorizzazione delle funzioni di analisi di entrambe le Istituzioni, nei rispettivi ambiti di competenza,

## **Articolo 7**

### **(Integrazioni e modifiche)**

1. Il presente protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo fra le Parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
2. Con cadenza almeno triennale le Parti verificano l'esigenza di procedere all'aggiornamento e alla modifica del protocollo.

## **Articolo 8**

### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità, alla conservazione e all'accessibilità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679/UE, nonché



all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15. A tal fine, le Parti, in qualità di titolari autonomi in funzione delle rispettive competenze istituzionali, individuano e mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità dei rispettivi trattamenti alle citate disposizioni.

2. I flussi informativi, in modalità telematica o cartacea, realizzati in attuazione del presente protocollo, sono effettuati in ottemperanza alle specifiche disposizioni previste in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali dagli articoli 32 del regolamento (UE) n. 2016/679/UE e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

## **Articolo 9**

### **(Disposizioni amministrative)**

1. Gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza connessi alle attività di collaborazione oggetto di specifica domanda, attuate a richiesta dell'IVASS, sono, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, a carico dell'Istituto e computati sulla base della tabella in allegato 1.
2. Fermo restando l'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, gli oneri di cui al comma 1 possono essere:
  - a) rimborsati finanziariamente dall'IVASS, qualora anticipati dal Corpo, in base ai rendiconti fatti pervenire con periodicità trimestrale, mediante:
    - 1) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sullo specifico capitolo 2395, presso la Tesoreria centrale, utilizzando il codice IBAN IT 62X 01000 03245 350 0 10 2395 00, con indicazione della causale "*Somme dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Corpo della Guardia di finanza per i rapporti di collaborazione con l'IVASS, di cui al correlato protocollo d'intesa*";
    - 2) contestuale inoltro, al Nucleo Speciale Polizia Valutaria, di opportuna dichiarazione di avvenuto versamento sul capitolo di entrata sopra indicato, che attesti la data dell'effettivo pagamento delle somme oggetto di ristoro e la causale sopra richiamata, unitamente alla relativa quietanza della disposizione di pagamento;
  - b) in alternativa, compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dall'articolo 2133 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. In ragione di specifiche richieste di attività investigative, possono essere, altresì, poste a carico dell'Istituto, previo assenso e compatibilmente con le risorse disponibili, eventuali ulteriori spese concernenti l'acquisizione e la gestione di mezzi, materiali e strumentazione attinente all'attività di collaborazione.



## **Articolo 10**

### **(Referenti)**

1. I Referenti del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente protocollo sono:
  - a) quanto agli aspetti programmatici:
    - 1) per l'IVASS, il Segretario Generale;
    - 2) per la Guardia di finanza, il Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza;
  - b) quanto agli aspetti operativi:
    - 1) per l'IVASS, i Capi dei Servizi Ispettorato, Vigilanza Prudenziale e Vigilanza Condotta di mercato, per i profili di rispettiva competenza;
    - 2) per la Guardia di finanza, il Comandante e il Capo Ufficio Operazioni del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.
2. I referenti di cui al comma 1 si riuniscono ordinariamente con periodicità almeno annuale, nelle date e nelle sedi di volta in volta concordate. In caso di necessità o urgenza, ciascuna delle due istituzioni può richiedere la convocazione di riunioni straordinarie concernenti predeterminati argomenti.

## **Articolo 11**

### **(Clausola di invarianza finanziaria)**

Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma,

per

**LA GUARDIA DI FINANZA**

*F.to digitalmente*

**IL COMANDANTE GENERALE**  
Gen. C.A. Andrea De Gennaro

per

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI**

*F.to digitalmente*

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Luigi Federico Signorini



**Tabella all. 1 - ONERI DI CUI CHIEDERE IL RIMBORSO AL RICORRERE DELLE RELATIVE CONDIZIONI**

**ONERI PER SINGOLO MILITARE IMPIEGATO (da Finziere a Generale di Brigata)  
aggiornati alla luce del d.lgs. n. 95/2017 (c.d. "Riordino dei ruoli") e del provvedimento di concertazione (d.P.R. n. 57/2022)**

|                                                                                           | <b>Nuovi importi comprensivi degli oneri a carico dello Stato (32,70%)</b>        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Indennità di missione:</b>                                                          |                                                                                   |
| <i>(per servizi svolti in località distanti oltre 10 km dal Reparto)</i>                  |                                                                                   |
| (1) Indennità oraria                                                                      | Da € 0,0453 a € 1,327 per ogni ora                                                |
| (2) Maggiorazione oraria <i>(ore viaggio eccedenti turno giornaliero)</i>                 | € 10,62 per ora                                                                   |
| (3) Rimborso forfetario giornaliero                                                       | € 110,00 ogni 24 ore continuative                                                 |
| (4) Spese di viaggio                                                                      | Biglietto aereo economy / Treno 1° classe                                         |
| (5) Indennità supplementare sulle spese di viaggio                                        | 10% del biglietto ferroviario/ nave 5% del biglietto aereo                        |
| (6) Spese di alloggio                                                                     | Hotel 4 stelle escluso lusso                                                      |
| (7) Rimborso spese pasti (per missioni di durata non inferiore a 8 ore)                   |                                                                                   |
| - Da Finziere a Capitano                                                                  | Fino a € 30,55 a pasto                                                            |
| - Maggiore e Tenente Colonnello                                                           | Fino a € 30,55 a pasto                                                            |
| <b>B. Rimborso pasto in sede</b> <i>(per servizi eccedenti le 6 ore)</i>                  |                                                                                   |
| Buono pasto (c.d. <i>ticket restaurant</i> )                                              | € 7,00                                                                            |
| <b>C. Indennità per servizi esterni</b>                                                   | € 7,96 per turno                                                                  |
| <b>D. Indennità oraria per servizi notturni</b>                                           | Fino a € 5,71 per ora                                                             |
| <b>E. Indennità per servizi festivi</b>                                                   | Fino a € 18,58 per turno                                                          |
| <b>F. Compenso per lavoro straordinario:</b>                                              |                                                                                   |
| (1) Ufficiali Generali:                                                                   |                                                                                   |
| <i>Generale di Brigata</i>                                                                | Da € 42,11 a € 54,92 per ora                                                      |
| (2) Ufficiali superiori:                                                                  |                                                                                   |
| <i>Colonnello * ( con 23 anni di servizio)</i>                                            | Da € 42,11 a € 54,92 per ora                                                      |
| <i>Tenente Colonnello ** (con 18 anni di servizio)</i>                                    | Da € 34,30 a € 44,75 per ora                                                      |
| <i>Maggiore *** (con 13 anni di servizio)</i>                                             | Da € 31,66 a € 41,30 per ora                                                      |
| (3) Ufficiali (fino al grado di Capitano)                                                 | Da € 19,42 a € 41,88 per ora                                                      |
| (4) Ispettori                                                                             | Da € 17,73 a € 27,46 per ora                                                      |
| (5) Sovrintendenti                                                                        | Da € 16,59 a € 24,28 per ora                                                      |
| (6) Appuntati e Finziere                                                                  | Da € 14,97 a € 22,53 per ora                                                      |
| <b>ONERI AUTOMEZZI</b>                                                                    | <b>Importi****(determinati/stimati sulla base di dati riferiti all'anno 2023)</b> |
| (a) Costo chilometrico per singola autovettura da movimento a due e quattro ruote motrici | Da € 0,27 a € 0,62 al km                                                          |